Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale

2025/0108(COD)

26.9.2025

EMENDAMENTI
1 - 6

Progetto di relazione
Kris Van Dijck
(PE775.660v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0229 – C10-0083/2025 – 2025/0108(COD))

Emendamento 1
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Tuttavia, la Serbia non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/823 per via della persistente e grave erosione dello Stato di diritto e dei principi fondamentali della democrazia, comprese elezioni libere ed eque. Inoltre, l'allineamento della Serbia alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione è in costante calo dal 2021 e il paese non si è allineato alle misure restrittive nei confronti della Russia né alla maggior parte delle dichiarazioni dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relative alla Russia e all'Ucraina. La Serbia non si è neanche allineata alle misure restrittive dell'Unione relative a Russia, Cina, Bielorussia, Iran, Repubblica popolare democratica di Corea e Venezuela. Per tali ragioni, le misure commerciali autonome non dovrebbero essere prorogate per la Serbia.

Or. en

Emendamento 2
Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La stretta interconnessione politica, economica e militare di alcuni Stati dei Balcani occidentali con la Turchia, uno Stato che ha ripetutamente violato il diritto internazionale e che attua

	pratiche destabilizzanti nella regione e oltre, può compromettere la credibilità e l'efficacia del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. L'Unione dovrebbe monitorare attentamente gli impegni esterni dei partner dei Balcani occidentali e garantire che gli stessi non siano in contrasto con gli obiettivi e i principi dell'ASA e che non prevedano nessun tipo di relazione con organizzazioni, reti o gruppi terroristici designati come tali dall'Unione, dalle Nazioni Unite o da altri organismi internazionali.

Or. el

Emendamento 3
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/823
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1. all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro***,*** della Macedonia del Nord ***e della Serbia*** («parti beneficiarie») di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.	***"***1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro ***e*** della Macedonia del Nord («parti beneficiarie») di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.***";***

Or. en

Motivazione

La Serbia dovrebbe essere eliminata dall'elenco dei beneficiari interessati dalla proroga delle preferenze autonome.

Emendamento 4
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/823
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.	***"***d) impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto. ***Il rispetto di tale condizione è valutato annualmente sulla base delle relazioni annuali dell'Unione per paese relative all'allargamento e, se del caso, della relazione annuale dell'Unione sullo Stato di diritto. Il risultato di tale valutazione è comunicato al Parlamento europeo.";***

Or. en

Emendamento 5
Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) impegno delle parti beneficiarie ad allinearsi ai principi fondamentali del diritto internazionale e ad astenersi dalla cooperazione strategica con paesi terzi la cui azione politica o militare è contraria al diritto internazionale o ai valori dell'Unione, nonché da qualsiasi forma di cooperazione con organizzazioni, reti o gruppi terroristici designati come tali dall'Unione, dalle Nazioni Unite o da altri organismi internazionali, o di tolleranza

nei confronti degli stessi.

Or. el

Emendamento 6
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/823
Allegato I

Testo in vigore

ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno [1]	Parti beneficiarie	Aliquota del dazio
09.1530	ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	30 000 hl	Albania [2], Bosnia-Erzegovina [3], Kosovo [4], Montenegro [5], Macedonia del Nord [6], ***Serbia [7]***	Esenzione

[1] Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

(2) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(3) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(4) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

(5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514

(6) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(7) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.

Emendamento

l'allegato I è così modificato:

"ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	*Codice NC*	*Designazione*	*Volume del contingente per anno (1)*	*Parti beneficiarie*	*Aliquota del dazio*
09.1530	***ex 2204 21 94*** ***ex 2204 21 95*** ***ex 2204 21 96*** ***ex 2204 21 97*** ***ex 2204 21 98*** ***ex 2204 22 93***	***Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale***	***30 000 hl***	***Albania (2),*** ***Bosnia-Erzegovina (3),*** ***Kosovo (4),*** ***Montenegro (5),*** ***Macedonia***	***Esenzione***

ex 2204 22 94 *ex 2204 22 95* *ex 2204 29 93* *ex 2204 29 94* *ex 2204 29 95*	*a 15 % vol, diversi dai vini spumanti*	*del Nord* [6]

[1] Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

[2] L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

[3] L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

[4] L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

[5] L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514

[6] L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.";

Or. en